CAMERA DEI DEPUTATI N. 1836

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAMPO

Delega al Governo per il riordinamento dei trattamenti pensionistici di guerra

Presentata il 10 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il riordinamento dei trattamenti pensionistici di guerra è un problema che si ripresenta alla nostra attenzione dopo essere stato posto più volte all'ordine del giorno della Camera, durante il corso delle precedenti legislature, e mai approvato.

Varie e molteplici sono state le cause per cui i vari provvedimenti posti all'attenzione del Parlamento non riuscirono a completare il loro *iter*.

Vorrei semplicemente ricordare – come del resto sottolineato dal presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra nella sua relazione al XXVI Congresso dell'ANMIG – che, dopo l'anticipata fine della X legislatura, la decaduta proposta di legge n. 2585 venne trasformata, nella legislatura successiva, nella proposta n. 834 che delegava il Governo a procedere al riassetto economico e normativo delle pensioni di guerra, sentite le associazioni di categoria e le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

I primi passi di questa iniziativa legislativa avevano indotto ad un moderato ottimismo poiché, in appena due mesi, per il lodevole impegno profuso dall'allora presidente della Commissione di merito della Camera, e dallo stesso relatore, l'apposito comitato ristretto aveva ultimato i propri lavori esprimendo all'unanimità parere favorevole sui contenuti della proposta.

Purtroppo, dapprima l'atteggiamento dilatorio del Governo che, dopo un iniziale netto ostruzionismo, rinviava di settimana in settimana lo scioglimento delle riserve circa la copertura finanziaria e, successivamente, il travagliato *iter* della legge finanziaria 1993, la crisi politica sfociata nelle dimissioni del Governo Amato, la lunga paralisi dei lavori parlamentari per la discussione sulla riforma elettorale ed infine lo scioglimento anticipato della XI

legislatura, non consentirono alla Commissione lavoro della Camera di ultimare l'esame del provvedimento.

Non miglior sorte è toccata alla proposta di legge n. 1498, presentata il 20 ottobre 1994 in corso di XII legislatura, che delegava di nuovo il Governo per l'adozione di un testo unico atto a riordinare i trattamenti pensionistici di guerra. Anche questa proposta si è infatti arenata nella Commissione lavoro della Camera dove giaceva ormai dal 20 settembre 1995.

Tra l'altro, bisogna anche ricordare che la categoria dei pensionati, negli scorsi anni, si è dovuta occupare di un problema del tutto imprevisto e determinato dall'assurdo atteggiamento della Direzione generale delle pensioni di guerra, e per essa del comitato di liquidazione, in ordine alle disposizioni della lettera *m)* dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E del testo unico n. 915 del 1978, come aggiunta dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 422, relativamente alla valutazione, ai fini della classifica complessiva, delle infermità successivamente insorte sullo stesso organo o apparato già colpito da menomazioni riconosciute dipendenti da cause di guerra.

Infatti, a fronte delle prime domande di aggravamento presentate dagli interessati ai sensi del citato articolo 2, sia i componenti la commissione medica superiore sia i burocrati ministeriali espressero vivo allarme, rispettivamente, per una innovazione normativa che li avrebbe costretti a rivedere i superati, ma ormai consolidati, parametri di giudizio medico legale, e per quello che – senza peraltro alcun riscontro concreto – veniva definito un onere insostenibile per il bilancio delle pensioni di guerra.

A complicare la situazione intervenne la Corte dei conti che, con una decisione adottata a sezioni riunite, stabilì, quale criterio interpretativo della norma in discussione, quello della presunzione relativa, vale a dire della valutazione, caso per caso, della interdipendenza o concausa sulla base dei criteri già in precedenza adottati.

Si trattava di una linea interpretativa che svuotava di ogni significato pratico qualsiasi norma innovativa, per cui l'ANMIG si rivolse al direttore generale delle pensioni di guerra, quale massimo responsabile a livello burocratico, e, reiteratamente, al presidente del comitato di liquidazione chiedendo un esame del problema.

Nonostante una iniziale dichiarazione di disponibilità, entrambi adducevano poi una non meglio motivata impossibilità di modificare gli assurdi ed illegittimi orientamenti in precedenza assunti.

Fu allora che venne presentata la proposta di legge n. 3376 per l'interpretazione autentica della contrastata norma ma, anche in questo caso, l'anticipato scioglimento delle Camere non ha consentito all'iniziativa, alla quale il Governo non si era dichiarato contrario, di proseguire il suo *iter*.

Ho voluto ricordare questi fatti per dimostrare quanto sia necessario affrontare globalmente ed unitariamente la complessa problematica dei trattamenti riservati ai mutilati ed invalidi di guerra.

Di fronte al dovere sociale, ma prima ancora morale, di dare alla categoria una organica e non contrastante normativa, abbandonando finalmente singole e settoriali proposte di legge, ho ritenuto che la migliore soluzione sia quella di riproporre la concessione di una delega al Governo in modo che possa prodursi un nuovo testo organico, non suscettibile di dubbi interpretativi ed applicativi.

Con questi intendimenti, onorevoli colleghi, ed a questi fini, presento la seguente proposta di legge che vi prego di voler approvare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle associazioni nazionali di categoria indicate nel terzo comma dell'articolo 102 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, un decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento dei trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C, G ed N allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo sostituite dalla legge 6 ottobre 1986 n. 656;

b) introduzione nelle tabelle A ed E, allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite dalla corrispondente tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834, e dalla corrispondente tabella allegata alla legge 6 ottobre 1986 n. 656, delle integrazioni e delle modificazioni necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed infermità sinora sottovalutate;

c) estensione a tutti i titolari di pensioni di guerra dell'indennità speciale annua senza alcun condizionamento al reddito;

d) ripristino, con congrua rivalutazione, dell'assegno di cura con annuale adeguamento al costo della vita;

e) ridimensionamento della tabella F-1, allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di

più infermità in relazione alla reale incidenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

f) abrogazione delle norme che, in contrasto con il principio generale della natura risarcitoria della pensione di guerra, ne prevedono la rilevanza ai fini della corresponsione della pensione sociale;

g) modificazione dell'attuale normativa dei ricorsi gerarchici con riferimento alla norma che prevede l'istituto del silenzio-rigetto;

h) istituzione di un particolare assegno in favore di soggetti che, pur in possesso di una delle qualifiche indicate all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non hanno potuto costituirsi una posizione previdenziale e che per tale motivo sono stati esclusi dai benefìci combattentistici;

i) riaffermazione del diritto di tutti i titolari di trattamento pensionistico di guerra diretto alla gratuità delle prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

DDL13-1836
Lire 500